

R.c. personale dei medici non dipendenti

di Mario Dal Cin

*L'estensione vale
solo a favore del
contraente!
... secondo
l'assicuratore*

Il caso. Intervento chirurgico effettuato presso una casa di cura privata da parte di un medico non dipendente. Il paziente lamenta che l'intervento non è stato effettuato correttamente e che le sue condizioni fisiche sono addirittura peggiorate, avendo perso completamente la funzionalità della spalla e dell'arto.

Egli chiama in causa il medico, chiedendo il risarcimento del danno. Il medico si costituisce e, a sua volta, chiama in garanzia la compagnia assicuratrice con la quale la casa di cura era assicurata con polizza estesa alla r.c. personale dei medici non dipendenti.

Il Tribunale di Milano riconosce la responsabilità del medico convenuto e lo condanna a pagare al danneggiato oltre un miliardo di lire, imponendo tuttavia alla compagnia di rifondere al medico quanto questi avrebbe dovuto pagare.

La società assicuratrice (anche in questo caso una compagnia primaria, come nei precedenti casi finiti nella "vetrina degli orrori") ricorre in appello, sostenendo che la polizza non copriva la responsabilità dei medici non dipendenti, in quanto la relativa estensione «*opera esclusivamente in favore del soggetto assicurato, che va individuato nella casa di cura, e non in favore di terzi che non sono destinatari della polizza*».

Una tesi, come si vede, che fa rabbrivire, ma che, inopinatamente, viene accolta dalla Corte d'Appello di Milano.

La questione ha notevole rilievo, che va oltre l'ambito sanitario, in quanto, come noto, praticamente tutte le polizze di r.c. generale sono estese alla r.c. personale dei dirigenti, dei quadri e dei dipendenti. Assai spesso, inoltre, è coperta pure la r.c. personale dei soci, dei loro collaboratori familiari e via enumerando.

Ma torniamo al caso. Avverso alla decisione della Corte d'Appello, il medico ricorre per Cassazione, mentre la compagnia resiste con controricorso, proponendo altresì ricorso incidentale.

Prima di riferire la decisione della Suprema corte, vale la pena riportare la clausola in questione:

«Responsabilità personale dei medici non dipendenti

La garanzia è estesa alla responsabilità civile personale dei dipendenti dell'assicurato iscritti nei libri obbligatori nonché a quella dei medici non dipendenti per l'attività prestata presso l'assicurato per danni causati a terzi nello svolgimento delle loro mansioni e pertanto la società rinuncia al diritto di surroga nei loro confronti; ciò entro i limiti ed i

massimi convenuti in polizza per sinistro, il quale resta, ad ogni effetto, unico anche in caso di corresponsabilità dei dipendenti e dei medici non dipendenti con l'assicurato e tra loro».

Dalla sentenza della Corte di Cassazione non si rileva quali argomenti siano stati adottati dalla compagnia per sostenere la propria tesi. Tuttavia, volendo – in un empito di generosità – far salva la buona fede dell'assicuratore, si può ritenere che esso interpretava la clausola come una semplice garanzia di responsabilità dell'assicurato (la casa di cura) per fatto altrui (nella circostanza, dei medici non dipendenti).

Quindi non si sarebbe trattato di un'assicurazione diretta della responsabilità dei medici non dipendenti, aggiuntiva a quella propria della casa di cura contraente.

Lo deduciamo dal fatto che la clausola prevede espressamente la rinuncia della compagnia alla rivalsa verso i medici, rinuncia che sarebbe stata pleonastica ove avesse riconosciuto ai medici stessi la figura di "assicurati".

L'"orrore" non consiste nell'interpreta-

Il tema trattato in questo articolo è di suo interesse?

ASSINEWS

è la rivista che ogni mese la informerà su questo e tanti altri temi di tecnica, giurisprudenza ed attualità assicurativa.

SI ABBONI ORA!

➔ via web sul sito www.assinews.it

compilare il modulo alla pagina

<http://www.assinews.it/rivista/abbonamento.html>

➔ via fax al numero 0434.20645

compilare il seguente modulo - pagamento a ricevimento fattura



Abbonamento annuale alla rivista cartacea

- Compagnie, Banche **150,00 euro**
- Agenti, Broker, altri **110,00 euro**



Abbonamento annuale alla rivista + annualità 2005 su CD (volume unico)

- Compagnie, Banche **180,00 euro**
- Agenti, Broker, altri **140,00 euro**

Società/Nome

All'attenzione di

Via

CAP Città Prov.

Part. IVA/C.F.

Tel. Fax e-mail

PRIVACY Ai sensi dell'art. 13, D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 *codice in materia di protezione dei dati personali* i dati personali da Lei forniti saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle disposizioni sopra richiamate. I dati verranno trattati per: esigenze amministrativo-contabili relative alla fornitura del servizio/prodotto da Lei acquistato; inviare materiale promozionale su prodotti e/o servizi analoghi di Assinform Srl; fini statistici. Il trattamento potrà effettuarsi con o senza l'ausilio di mezzi elettronici. Non è necessario richiedere il consenso al trattamento dei dati personali comuni inerenti gli obblighi contabili e fiscali in quanto imposto da obblighi di legge, mentre negli altri casi è facoltativo. Il rifiuto può tuttavia generare difficoltà ad onorare gli impegni. Le è riconosciuto l'esercizio dei diritti di cui all'art.7 legge n.196/03, in particolare può richiedere in ogni momento la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano e può chiederne la rettifica o l'immediata cancellazione. Può inoltre opporsi al trattamento, in tutto o in parte rispetto agli scopi sopra citati. Titolare e responsabile del trattamento dei dati è Assinform Srl. Per ogni comunicazione Lei può contattare Assinform Srl: via posta: Assinform Srl, Viale Dante, 12 33170 Pordenone; via fax: 0434.20645; via mail: info@assinews.it

Assinform Srl - Viale Dante, 12 - 33170 Pordenone - Tel 0434.26136 - fax 0434.20645 - info@assinews.it